



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 112

del 27 APR 2010

Oggetto: **Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso:** approvazione del Regolamento Federale Atleti ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: 4 MAG 2010

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n.15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTI i Principi Fondamentali emanati dal CONI;

h

A

Deliberazione n. 112
Riunione del 27 APR 2010

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Disciplina Sportiva Associata alla Federazione Italiana Canottaggio;

VISTA la nota n.0023/2010 del 10 febbraio 2010 con la quale la medesima Federazione ha trasmesso per l'approvazione ai fini sportivi il nuovo testo del Regolamento Federale Atleti, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 gennaio 2010, successivamente emendato dal Presidente Federale, giusta delega allo stesso conferita dal medesimo Consiglio Federale;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della normativa regolamentare risulta conforme alla vigente legislazione in materia sportiva allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale,

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI, del Regolamento Federale Atleti della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Disciplina Sportiva Associata alla Federazione Italiana Canottaggio, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 gennaio 2010, successivamente emendato dal Presidente Federale, giusta delega allo stesso conferita dal medesimo Consiglio Federale;

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Curti

Cu

Q



MF/g116rngius3

Roma, 22 APR. 2010

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Federale Atleti della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso ai sensi dell'art 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Disciplina Sportiva Associata alla Federazione Italiana Canottaggio, con nota n.0023/2010 del 10 febbraio 2010 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il Regolamento Federale Atleti, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 gennaio 2010, successivamente emendato dal Presidente Federale, giusta delega allo stesso conferita dal medesimo Consiglio Federale.

La normativa regolamentare in oggetto risulta conforme alla vigente legislazione in materia sportiva, allo Statuto del CONI ed allo Statuto Federale.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in esecuzione all'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi. Al riguardo si dichiara che quanto riportato nella presente relazione è frutto dell'istruttoria compiuta da questo ufficio della cui idoneità e completezza il sottoscritto assume la completa responsabilità.

Ufficio Supporto Conformità Statuti e Regolamenti

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Curti

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

Allegato n. 2
Deliberazione n. 112
Riunione del 27 APR 2010



REGOLAMENTO FEDERALE ATLETI

m

Q

Indice

- Art. 1 - Costituzione e definizione**
- Art. 2 - Competenze**
- Art. 3 - Composizione**
- Art. 4 - Convocazione, Costituzione e Validità delle deliberazioni**
- Art. 5 - Componenti - Durata e compiti**
- Art. 6 - Il presidente - elezione e compiti**
- Art. 7 - Elettorato Passivo**
- Art. 8 - Integrazione della Commissione Federale Atleti**
- Art. 9- Decadenza**
- Art.10 - Segreteria sede e spese**
- Art.11- Entrata in vigore**

lu

Q

COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

REGOLAMENTO

Art.1 Costituzione e definizione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, Commissione prevista dall' art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI approvato ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1999 n.242 e alla luce delle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1516 del 23 Novembre 2005 è costituita, presso la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, la Commissione Federale Atleti (C.F.A.).

Art.2 – Competenze

1. La C.F.A. ha il compito di contribuire alla diffusione del canottaggio e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi F.I.C.S.F. al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. In particolare la C.F.A.:
3. provvede alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali;
4. provvede a portare all'attenzione dei competenti Organi della F.I.C.S.F., tramite i suoi rappresentanti in sede di Consiglio Federale, i punti di vista e le istanze degli atleti affinché vengano tenute presenti nelle decisioni della F.I.C.S.F.;
5. provvede a tenere i contatti ed a coordinarsi con la Commissione Nazionale Atleti tramite il suo rappresentante;
6. assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della F.I.C.S.F. e, tramite la Commissione Nazionale, all'interno del CONI;
7. svolge attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, anche in coordinazione con la Commissione Nazionale Atleti, in merito a :
 - a. formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
 - b. sport di alta competizione e sua organizzazione;
 - c. scienza dello sport e allenamento moderno;
 - d. tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche del doping;
8. svolge ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media;
9. nomina il proprio rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti che deve essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.4 del regolamento di detta Commissione.

Art.3 – Composizione

1. La Commissione Federale è costituita dal rappresentante consigliere atleta eletto nel Consiglio Federale e, se presenti, dagli atleti tesserati eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.

2. La commissione, nella composizione, viene integrata da altri 3 Atleti tra coloro che nel corso dell'Assemblea Nazionale Elettiva sono risultati i primi dei non eletti nella categoria dei candidati a Consigliere Federale in quota Atleti.
3. La Commissione, una volta insediata, nella sua prima riunione elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri della commissione stessa.

Art.4 – Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni

1. La Commissione Federale si riunisce almeno 3 volte l'anno:
 - a. su convocazione del Presidente;
 - b. quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri;
 - c. la convocazione avverrà almeno dieci giorni prima e dovrà contenere l'ordine del giorno;
2. la Commissione Federale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti:
 - a. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario della Commissione che ne cura la verbalizzazione;
 - b. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.5 – Componenti - durata dell'incarico

1. I componenti della C.F.A. restano in carica per il quadriennio Olimpico.
2. I componenti, se in possesso dei requisiti di cui al successivo art.7, sono rieleggibili per più mandati.
3. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti già in carica.

Art.6 – Il Presidente – elezione e compiti

1. Il Presidente della Commissione viene eletto nella prima riunione in seno alla C.F.A.
2. Il Presidente rappresenta la C.F.A. nelle sedi istituzionali.
3. Il Presidente, unitamente al Segretario, firma gli atti della C.F.A. ed è direttamente responsabile del funzionamento della stessa.
4. Il Presidente, sentita la Commissione Federale, propone al Consiglio Federale la candidatura per la nomina dei rappresentanti degli atleti all'interno della Commissione Atleti della FISA.

Art.7 - Elettorato passivo

1. Per essere nominati membri della Commissione si deve essere in possesso dei requisiti indicati all'Art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto del CONI e, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4, comma 4 del decreto legislativo del 23 Luglio 1999 n. 242, anche se non più in attività, aver partecipato ai Campionati assoluti di categoria

Art.8 - Integrazione della Commissione Federale Atleti

1. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione stessa, all'integrazione con nuove nomine, nel rispetto di quanto previsto all'Art.3.
2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del componente atleta eletto nel Consiglio Federale, lo stesso verrà sostituito dal membro subentrato secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

Art.9 – Decadenza

1. I componenti della C.F.A. decadono con la perdita dei previsti requisiti.

Art. 10 Segreteria sede e spese

1. Il Segretario della Commissione è nominato dal Consiglio Federale, sentito il Presidente della C.F.A..
2. Il Segretario assiste la Commissione in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
3. Il Segretario documenta tutta l'attività svolta dalla Commissione e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.
4. La Segreteria della Commissione ha sede a Genova presso la F.I.C.S.F..
5. La FICSF sopporta le altre spese di funzionamento della Commissione Federale Atleti provvedendo, inoltre, al rimborso di quanto anticipato dai membri della C.F.A. per la partecipazione alle riunioni.
6. La C.F.A. può essere affiancata nello svolgimento delle sue funzioni da apposite Commissioni istituite dal Consiglio Federale

Art.12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento,entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ai fini Sportivi da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

